

PROTOCOLLO D'INTESA

- Visto l'articolo 25 della L.R. 16/01/2002 n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2 dispone : "i Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di sportelli informativi denominati <<TURISMO F.V.G.>>. I Comuni inoltre svolgono :

- a) Attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
- b) Attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 7;
- c) Promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'art. 36;
- d) Attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza."

- Considerata l'opportunità di firmare un protocollo d'intesa con TURISMO F.V.G. con l'intenzione di fornire alle Amministrazioni comunali una maggiore garanzia delle attività connesse alla informazione ed accoglienza locale del turista e di qualità nell'erogazione del servizio;

Tutto ciò premesso

A.N.C.I. F.V.G. e TURISMO F.V.G. convengono quanto segue:

1) A.N.C.I. F.V.G. si impegna a garantire una specifica informazione in merito ai contenuti della nuova normativa a tutti i Comuni associati, con particolare attenzione alle Amministrazioni di rilevanza turistica, con la precisazione che i Comuni possono continuare ad avvalersi delle capacità organizzative delle Pro Loco per l'organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione turistico ambientale, culturale e paesaggistica, delle produzioni tipiche artigianali ed

enogastronomiche nonchè per la gestione dei servizi connessi alla gestione dei servizi di accoglienza locale;

2) TURISMO F.V.G. si impegna ad assistere sia in forma finanziaria che di assistenza tecnica le Amministrazioni locali tenendo conto delle nuove competenze attribuite dalla legge in particolare in merito:

- a) Alla predisposizione, su richiesta delle singole amministrazioni, di analisi territoriali per una verifica del grado di turisticità del territorio;
- b) All'avvio di una specifica attività di formazione per il personale operativo impegnato nel settore per una migliore conoscenza del territorio nonchè per l'acquisizione delle competenze del sistema informativo in rete;
- c) All'accesso alla rete di informazione predisposta ad hoc dalla Regione e dalla TURISMO F.V.G.;
- d) Alla predisposizione, anche su richiesta dei Comuni, di apposito materiale di accoglienza e di promozione turistica dei diversi ambiti territoriali.

Il Presidente A.N.C.I. F.V.G.
prof. Gianfranco Pizzolitto

Il Direttore generale Turismo F.V.G.
dott. Josep Ejarque

Passariano, 5 luglio 2006